



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 17/01/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2010, n. 2767

Integrazione al disciplinare n.2/07: “Cessioni immobili di Riforma: modalità e procedure per il pagamento del prezzo e per la stipula degli atti di vendita”, approvato con D.G.R. n. 734 del 04/06/2007 - art. 3 bis.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici del “Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, premette che:

- Con l'art. 35, Legge Regionale 18.06.1993, n. 9, e seguenti è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.);
- con Legge Regionale 04.07.1997, n. 18 sono state disciplinate le procedure di liquidazione del soppresso E.R.S.A.P.;
- con Legge Regionale 20.01.1999, n. 5 è stato istituito il “Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.”;
- con Legge Regionale 30.06.1999, n. 20 e s.m.i. sono state disciplinate le procedure di assegnazione e vendita dei beni di riforma fondiaria e per le dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici.

Premette che, con l'art 13 della citata L.R. 20/99, sono state disciplinate le procedure di cessioni a titolo oneroso dei beni immobili di riforma dell'ex Ersap che hanno perso tale destinazione (o che comunque non risultino idonei ad usi di pubblico generale interesse) al prezzo determinato con apposita stima dai competenti uffici provinciali della Agenzia del Territorio;

che il comma 7bis del medesimo art. 13 ha stabilito il termine di sei mesi, dalla data di comunicazione del prezzo, entro il quale il richiedente deve preliminarmente formalizzare la propria accettazione, ovvero quello più ampio di dodici mesi, limitatamente ai casi di difficoltà di carattere tecnico o burocratico previsti dall'art. 3 comma 4 bis della medesima legge;

che, con atto n.734 del 4/6/2007, la Giunta Regionale, approvando il Disciplinare n. 2/07 “Cessioni immobili di Riforma - modalità e procedure per il pagamento del prezzo e per la stipula degli atti di vendita.”, ha ulteriormente regolamentato le modalità e le procedure per il pagamento del prezzo e per la stipula degli atti di vendita con la previsione all'art. 4. di penalità in caso di inadempienza da parte del promissario acquirente.

Evidenzia che, viceversa, nulla è stato previsto in punto di adeguamento delle stime fornite dalle Agenzia del Territorio in tutti quei casi in cui si determinano significativi ritardi nel completamento dei procedimenti istruttori;

che, attualmente, in assenza di tale regolamentazione, il Servizio e le sue Strutture periferiche -anche in assenza di variazione dello strumento urbanistico e/o dello stato dei luoghi -richiedono alla medesima Agenzia il rilascio di un nuovo provvedimento valutativo sopportandone i tempi di definizione, spesso assai lunghi (e contraddittori rispetto alle diffuse aspettative di una sollecita definizione della liquidazione

del patrimonio ex Ersap) nonché l'aggravio significativo dei relativi oneri connessi alla liquidazione delle ulteriori prestazioni fornite.

Suggerisce pertanto che, nella fattispecie sopra richiamata, al fine di ridurre i predetti tempi istruttori e l'incremento degli oneri e delle spese a carico della Regione, si preveda la possibilità da parte degli uffici della Riforma di procedere direttamente all'aggiornamento delle predette stime sulla base del corrente "Rapporto semestrale" dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, i cui valori, riportati dettagliatamente per tipologia d'uso e zona di insediamento, vengono peraltro utilizzati dalla stessa Agenzia (che provvede anche alla relativa pubblicazione, essendone una sua struttura operativa) proprio per redigere tali aggiornamenti.

Propone, quindi, che detta modalità di aggiornamento del prezzo di cessione venga espressamente previsto e disciplinato con l'approvazione dell'art 3 bis - come predisposto dagli uffici del Servizio ad integrazione del predetto Disciplinare N.2/07 - che quale allegato A) si unisce, nella nuova ed integrale stesura, al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S. M. I.

la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Acquisito in atti il parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo previsto dall'art. 2 della L.R. n.18/1997;

Per tutto quanto innanzi l'Assessore relatore, sulla base delle predette risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4° lettera k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

UDITA e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agro Alimentari;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della A. P. del Servizio, della P.O. Contenzioso e dal Dirigente ad interim del Servizio Riforma Fondiaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa;
- di approvare l'allegato A) DISCIPLINARE: "CESSIONI IMMOBILI DI RIFORMA - Modalità e procedure per il pagamento del prezzo e per la stipula degli atti di vendita", integrato dall'art. 3 bis che così recita: "Nel caso di alienazioni non definite, a causa di ritardi di natura procedimentale, le stime prodotte dall'Agenzie del Territorio e già inviate alle competenti Strutture Provinciali di Riforma, saranno oggetto di aggiornamento sulla base del corrente rapporto semestrale redatto dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, organismo deputato a tale compito dalla stessa Agenzia del Territorio. Tanto a condizione che non siano stati accertate dalle medesime Strutture variazioni nella strumentazione urbanistica e nello stato dei luoghi";

- di stabilire, pertanto, che gli uffici centrali e periferici del predetto Servizio, nel corso delle attività istruttorie per la cessione a titolo oneroso, in favore dei conduttori aventi i requisiti di legge dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto dei criteri e delle procedure previste dal predetto DISCIPLINARE;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Avv.Loredana Capone